

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

Agenzia Segretari - AB

gasep_aa

n. 46357 P,

del 3/10/2012

IL PREFETTO

CONSIDERATO che i Comuni di Pescina (AQ) e Trasacco (AQ) sede con popolazione complessiva compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe II), gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 11/6/2012 del Comune di Trasacco con la quale è stato disposto lo scioglimento, per recesso unilaterale, della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Pescina;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lettera b), della convenzione sottoscritta, la stessa può essere sciolta "... *Per recesso unilaterale delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare da notificare all'altro comune e che produrrà i suoi effetti decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima ...*";

CONSIDERATO che il Comune di Trasacco ha deliberato in data 11/6/2012 la volontà di recesso dalla convenzione con deliberazione divenuta esecutiva in data 01/07/2012 ed ha comunicato al Comune di Pescina in data 16/7/2012 tale decisione e, pertanto, il termine di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), sopra citato è decorso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

VISTA la nota del Ministro dell'Interno - Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento della convenzione, i Comuni di Pescina, sede con popolazione pari a 4.320 abitanti, ed il Comune di Trasacco, sede con popolazione pari a 6.261 abitanti, riacquistano la classe originaria e, cioè, tornano ad essere sedi di segreteria con popolazione complessiva compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III);

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni medesimi, sede con popolazione complessiva compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, è la dott.ssa Cinzia Gaggiano, fascia B;

VISTO il punto 2b della deliberazione n. 150 del 15/7/1999 del CDA Nazionale dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, nel quale è stabilito che in assenza di un accordo tra i Sindaci, il Segretario conserva la titolarità della sede del Comune capo convenzione;

CONSIDERATO che nessuna comunicazione è pervenuta dai Sindaci dei Comuni di Pescina e Trasacco relativa ad accordi sulla permanenza della titolarità di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione n. 275/2001 del CDA Nazionale dell'ex Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella quale è stabilito che "...i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi ovvero in posizione di disponibilità, possono essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza dell'ente, gli oneri relativi alle differenze retributive rimangono a carico dell'ente di nomina";

VISTA la nota prot. n. 5281 del 2/10/2012 con la quale il Sindaco del Comune di Pescina si assume gli oneri relativi alla differenza retributiva tra quella in godimento del Segretario e quella prevista nella fascia professionale di appartenenza dell'ente;

CONSIDERATO che, per effetto dello scioglimento della sede convenzionata, la dott.ssa Cinzia Gaggiano acquista la titolarità della sede del Comune di Pescina, in quanto Ente capofila;

CONSIDERATO che i provvedimenti suindicati risultano conformi a quanto stabilito dal CDA Nazionale con deliberazione n. 150 del 15/7/1999;


DISPONE

Con effetto immediato

Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

- 1) Di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata di classe II dei Comuni di Pescina e Trasacco (AQ);
- 2) di dare atto che le sedi di segreteria dei Comuni di Pescina e Trasacco riacquistano la classe originaria e, quindi, tornano ad essere sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III);
- 3) di prendere atto che la dott.ssa Cinzia Gaggiano, fascia B, resta titolare della sola sede del Comune di Pescina (AQ).

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(dott. G. Guetta)



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PESCINA -fax n. 0863 841067
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TRASACCO - fax n. 0863 931240